



---

# **Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016)**

**Approvato con Deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione  
n. 27 del 24/7/2018**



## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «Codice») e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di determinazione e di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per **la realizzazione di lavori, servizi e forniture** esclusivamente per le attività:
  - di programmazione della spesa per investimenti
  - di verifica preventiva dei progetti
  - di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
  - di esecuzione dei contratti pubblici
  - di responsabile unico di procedimento
  - di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli **appalti di servizi o forniture** solo nel caso sia nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto secondo i criteri indicati dall'ANAC con deliberazione n. 1007 dell'11.10.2017 (punto 10.2).
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività di manutenzione ordinaria.

## **Art. 2 - Costituzione del Fondo**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 del Codice, il CAMPP destina ad un fondo incentivante per funzioni tecniche risorse finanziarie nella misura del 2% complessivo dell'importo a base di gara, al netto dell'IVA, di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.
2. Sono ammesse all'incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici di importi superiori ai 10.000 euro e a quelli di forniture e servizi per la cui realizzazione è stata prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Gli accantonamenti al fondo dovranno avvenire in sede di approvazione dei progetti esecutivi dei lavori con registrazione contabile sul medesimo conto di spesa. Per servizi e forniture dovranno essere inseriti nelle poste di bilancio afferenti le stesse e definite in sede di determinazione a contrarre.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

## **Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. L'80% (pari all'1,6% del 2%) delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 3, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Le somme accantonate per gli incentivi sono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e/o amministrativo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) responsabile unico di procedimento;
- d) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- e) collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- f) collaudatore statico.

4. Il restante 20% (pari al 0,4% del 2%) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della [L. n. 196/1997](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del Responsabile del Servizio/del Procedimento individuato ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

#### **Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:
  - per le opere o lavori:

<b>Attività (art. 113, comma 2)</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	35%
Responsabile unico di procedimento	35%
Direzione dei lavori	15%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Collaudo statico	5%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

- per i servizi o forniture:

<b>Attività (art. 113, comma 2)</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>
Programmazione della spesa per investimenti	<b>5%</b>
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	35%
Responsabile unico di procedimento	35%
Direzione dell'esecuzione	15%
Verifica di conformità	10%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

2. La quota incentivante destinata alla attività di "verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici ciascuna delle attività" di cui al precedente comma 1, vengono ripartite tra i collaboratori del responsabile unico del procedimento, tenendo conto delle distinte fasi procedurali, secondo i seguenti parametri:

<b>Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici</b>		<b>35%</b>
Fase gara	Predisposizione bando, <i>disciplinare di gara</i> e relativi allegati. Invito a presentare le offerte in caso di procedure ristrette Gestione fase temporale di ricezione delle offerte (risposte, quesiti, sopralluoghi)	10
	Lavori segreteria commissione esaminatrice/esame offerte/proposta di aggiudicazione	5
	Aggiudicazione/comunicazione aggiudicazione/controlli sull'aggiudicazione	5
	Acquisizione e verifica documentazione per stipula contratto; stipula contratto	5
	Adempimenti pubblicità	5
Fase esecutiva	Verifica e collaudo lavori/prestazioni Verifiche contabili/pagamenti	5

3. Il compenso al RUP e al personale tecnico/amministrativo è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione dei lavori affidata/e all'esterno, purchè non vengano affidati all'esterno i servizi di RUP.

#### **Art. 6 - Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il Responsabile del Servizio cura la tempestiva attivazione dei servizi e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

### **Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Il compenso sarà liquidato di volta in volta, per ogni singolo lavoro, secondo i criteri indicati negli articoli precedenti ad avvenuta approvazione da parte dell'organo competente della contabilità finale e del **collaudo o dell'eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori**.
2. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale interno costituiranno economie e non verranno liquidate.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

### **Art. 8- Orario di lavoro**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.
2. Con atto motivato potrà essere autorizzato l'espletamento di tale attività facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

### **Art. 9 - Esclusioni**

1. Oltre a quanto disposto dall'art. 1 commi 3 e 4 del presente Regolamento, sono escluse dalla ripartizione del fondo incentivante tutte le attività tecniche o amministrative non supportate da progetti.

### **Art. 10 - Norme transitorie e finali**

1. Per le attività di progettazione affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016 ed in corso alla data di esecutività del presente regolamento, purchè non concluse con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione alla medesima data, il Responsabile di cui all'art. 4 adotta, a sanatoria, tutti gli atti in esso previsti.
2. Alle attività di progettazione iniziate e terminate con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 13 del 10.06.2010.